



COMUNE DI OSINI

Provincia Ogliastro

COPIA

Determinazioni Settore Servizi Generali

n° 71 del 13-05-2015

Oggetto: Quantificazione fondo per le politiche di sviluppo delle risorse umane e della produttività anno 2015 - Parte stabile.

IL RESPONSABILE DEL SETTORE

VISTO il Decreto Sindacale del 02.07.2012, con il quale il Segretario Comunale è stato nominato responsabile dei Servizi **Generali**:

VISTA la deliberazione della C.C..n°11 del 24.06.2014 con la quale è stato approvato il Bilancio. 2014;

PREMESSO che le risorse per le politiche di sviluppo delle risorse umane e della produttività (Fondo per le risorse decentrate) sono annualmente determinate sulla base delle disposizioni contrattuali e legislative vigenti tenendo conto delle disponibilità economiche-finanziarie dell'ente nonché dei nuovi servizi o dei processi di riorganizzazione finalizzati ad un accrescimento di quelli esistenti che si intendono attivare nel corso dell'anno;

RICHIAMATO l'art. 31 del C.C.N.L. 22.01.2004 – Comparto Regioni-Autonomie Locali – il quale prevede che presso ogni Ente siano annualmente previste le risorse finanziarie destinate all'incentivazione delle politiche di sviluppo delle risorse umane e al sostegno di iniziative rivolte a migliorare la produttività, l'efficienza e l'efficacia dei servizi;

VISTO l'art.31 comma 1 del C.C.N.L. 22.01.2004 il quale, dopo aver confermato che le risorse finanziarie destinate alla incentivazione delle politiche di sviluppo delle risorse umane e della produttività vengono determinate annualmente dagli enti, stabilisce che con effetto dal 31.12.2003 ed a valere per l'anno 2004 devono essere rispettati i nuovi criteri definiti nell'articolo in questione;

CONSIDERATO che la nuova disciplina distingue le risorse decentrate in due categorie:

- **la prima** (risorse decentrate stabili) ricomprendente tutte le fonti di finanziamento già previste dai vigenti contratti collettivi che hanno carattere di certezza, stabilità e continuità nel tempo e che quindi restano acquisite al Fondo anche per il futuro (art.31, comma 2);

- **la seconda** (risorse decentrate variabili) ricomprendente tutte le fonti di finanziamento qualificate come eventuali e variabili e che quindi hanno validità esclusivamente per l'anno in cui vengono definite e messe a disposizione del Fondo (art.31, comma 3);

CONSIDERATO che la disciplina specifica delle diverse voci che compongono il predetto Fondo è fornita dall'art. 15 del C.C.N.L. 1/4/1999 e che le predette norme contrattuali sono integrate dalle disposizioni dei diversi C.C.N.L. che sono stati successivamente sottoscritti;

CONSIDERATO che a decorrere dall'esercizio 2004, la somma complessiva calcolata nei singoli enti nell'anno 2003, con riferimento a tutte le fonti di finanziamento sopra elencate, con inclusione anche degli aumenti disposti dal presente contratto, costituisce valore unitario che resta confermato stabilmente anche per i successivi esercizi finanziari, fatti salvi, naturalmente gli eventuali incrementi che potrebbero derivare da futuri interventi della contrattazione collettiva nazionale;

VISTA la dichiarazione congiunta del CCNL 22/01/2004 secondo la quale "tutti gli adempimenti attuativi della disciplina dei contratti di lavoro sono riconducibili alla più ampia nozione di attività di gestione delle risorse umane affidate alla competenza dei dirigenti o dei responsabili dei servizi che vi provvedono mediante adozione di atti di diritto comune, con la capacità e i poteri del privato datore di lavoro, secondo la disciplina dell'art.5, comma 2 del D.lgs.n.165/2001 e nel rispetto dei vincoli previsti dal sistema delle relazioni sindacali;

VISTA la Legge n. 296 del 27/12/2006 (Legge Finanziaria 2007) ed in particolare l'art. 1, c. 557, come sostituito dall'art. 14, c. 7 del D.L. n. 78/2010, convertito con Legge n. 122 del 30/07/2010, che disciplina il concorso delle Autonomie locali al rispetto degli obiettivi di finanza pubblica stabilendo che gli Enti sottoposti al patto di stabilità interno assicurano la riduzione delle spese di personale, garantendo il contenimento della dinamica retributiva e occupazionale, con azioni da modulare nell'ambito della propria autonomia e rivolte, in termini di principio, ai seguenti ambiti prioritari di intervento:

- riduzione dell'incidenza percentuale delle spese di personale rispetto al complesso delle spese correnti, attraverso parziale reintegrazione dei cessati e contenimento della spesa per lavoro flessibile;
- razionalizzazione e snellimento delle strutture burocratico - amministrative anche attraverso accorpamenti di uffici con l'obiettivo di ridurre l'incidenza percentuale delle posizioni dirigenziali in organico;
- contenimento delle dinamiche di crescita della contrattazione integrativa, tenuto anche conto delle corrispondenti disposizioni dettate per le amministrazioni statali;

PRESO ATTO dei vincoli dettati dal comma 2-bis dell'art. 9 del DL n. 78/2010 come convertito dalla legge n. 122 del 2010, che dispone: "A decorrere dal 1° gennaio 2011 e sino al 31 dicembre 2014 l'ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale, anche di livello dirigenziale, di ciascuna delle amministrazioni di cui all' articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, non può superare il corrispondente importo dell'anno 2010 ed è, comunque, automaticamente ridotto in misura proporzionale alla riduzione del personale in servizio. A decorrere dal 1° gennaio 2015, le risorse destinate annualmente al trattamento economico accessorio sono decurtate di un importo pari alle riduzioni operate per effetto del precedente periodo".

CONSIDERATO che nel corso del 2014 non si sono verificate cessazioni dal servizio che determinano un incremento della parte stabile e che pertanto la parte stabile del fondo 2015 si attesta sullo stesso importo del fondo dell'anno precedente;

DATO ATTO che al fondo per la contrattazione decentrata del 2015 non si applicano più né il tetto del 2010 né il vincolo della riduzione in misura proporzionale alla diminuzione del personale in servizio ma nel contempo occorre dare applicazione alla seconda parte del precitato art. 9, comma 2-bis consolidando le decurtazioni operate nel quadriennio 2011/2014.

IN CONCLUSIONE vengono meno sia il tetto al trattamento economico individuale, sia l'obbligo di restare nel tetto del fondo 2010, sia il vincolo alla riduzione dello stesso in misura proporzionale alla diminuzione del personale in servizio, sia il blocco degli effetti economici delle progressioni

disposte nel periodo 2011/2014. Di conseguenza, saltano il divieto di aumentare la indennità di posizione in assenza della attribuzione di nuovi compiti, il tetto massimo della spesa 2010 per le indennità dei responsabili di posizione organizzativa negli enti senza dirigenti (tetto dettato in via interpretativa dal recente parere della sezione autonomie della Corte dei Conti n. 26/2014) e la impossibilità di aumentare il fondo utilizzando gli strumenti previsti dal contratto nazionale (quali l'inclusione della Ria e degli assegni ad personam dei cessati, gli aumenti ex articolo 15, commi 2 e 5, del contratto nazionale del 1° aprile 1999 e gli incrementi connessi a specifiche disposizioni di legge incentivanti il salario accessorio dei dipendenti). Il legislatore si è comunque cautelato in termini di finanza pubblica consolidando in modo permanente i risparmi conseguiti nel quadriennio 2011/2014: la base su cui calcolare il fondo del 2015 è quella del 2014, quindi con tutte le decurtazioni operate in applicazione del DL 78/2010;

PRESO ATTO che la parte fissa del fondo 2014, parte “stabile”, derivante dalle risorse che hanno carattere di certezza e continuità, che una volta definite rimangono confermate anche per gli anni successivi, è stata quantificata con propria determinazione n. 169 del 08.07.2014;

RILEVATA la necessità di provvedere alla costituzione del Fondo salario accessorio per l'anno 2015 relativamente alla parte delle risorse “stabili”, destinando le somme al pagamento delle quote relative all'indennità di comparto istituita con l'art.33 del CCNL 2002/2005 e al finanziamento delle quote inerenti alle progressioni orizzontali espletate;

DATO ATTO che all'approvazione delle quote di risorse variabili si provvederà sulla base di successive indicazioni della Giunta Comunale e nel rispetto della normativa vigente;

CONSIDERATO che secondo le modalità previste dalla normativa contrattuale sopra citata gli enti nella costituzione del Fondo salario accessorio non hanno margini di discrezionalità, demandando a successivi provvedimenti l'eventuale integrazione dello stesso fondo per le parti “variabili”;

VISTA la tabella di costituzione del fondo per le politiche di sviluppo umano per la produttività relativo all'anno 2015, allegata al presente atto quale parte integrante e sostanziale dello stesso dalla quale risulta che le risorse decentrate stabili del fondo per l'anno 2015 risultano determinate in complessive Euro 31.213,64;

PRESO ATTO che l'ammontare del Fondo per il salario accessorio 2015 così determinato potrà eventualmente subire variazioni nella parte variabile relativamente ad istituti la cui applicazione è discrezionale e la cui formalizzazione è demandata a successivi provvedimenti;

RICORDATO che, nelle more della definizione delle trattative sindacali per l'utilizzo del Fondo per l'anno 2015, occorre provvedere al pagamento degli emolumenti fissi mensili, già in godimento del personale dipendente, facenti carico al fondo (indennità di comparto, progressioni economiche orizzontali espletate, indennità al personale delle categorie A e B1) precisando che la corresponsione delle altre indennità accessorie dovute al personale dipendente (indennità maneggio valori, indennità specifiche responsabilità lett.f e i) ad eccezione dell'indennità di rischio, rimane sospesa sino alla data di sottoscrizione del contratto decentrato annuale 2015, a seguito della quale si potrà procedere alla liquidazione di quanto maturato a titolo di arretrati;

RITENUTO, tanto sopra premesso, dover adottare le determinazioni consequenziali;

VISTO il D.L. n. 78/2010 ed in particolare l'art. 14 (patto di stabilità interno ed altre disposizioni sugli enti territoriali) che detta norme sul contenimento delle dinamiche di crescita della spesa del personale;

VISTE la circolare MEF, Dipartimento della RGS, n. 12 del 15 aprile 2011, la nota della presidenza del consiglio dei ministri dipartimento della funzione pubblica n. 57283 del 24/12/2010 e la

circolare MEF, Dipartimento della RGS, n. 40 del 2010 che forniscono chiarimenti per l'applicazione dell'art. 9 del DL 78/2010;

VISTI

- il Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e successive modificazioni ed integrazioni;
- il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni ed integrazioni;
- il D.lgs. 150/2009;
- il D.L. 78/2010 e la Legge di conversione n. 122/2010;
- lo Statuto dell'Ente;
- il Regolamento Comunale di Contabilità;
- il Regolamento Comunale sull'Ordinamento degli Uffici e dei Servizi;

DETERMINA

DI CONFERMARE, per i motivi esposti in premessa, la costituzione del fondo salario accessorio da destinare alla incentivazione delle politiche di sviluppo delle risorse umane e della produttività ai sensi dell'art.31 e 32 del CCNL 22/1/2004 e 8 del CCNL 1/04/2008 per l'anno 2015 con riferimento alle parte delle risorse stabili, nell'importo complessivo indicato nella tabella allegata al presente atto che costituisce parte integrante ed essenziale del presente provvedimento;

DI DARE ATTO che l'ammontare del Fondo per il salario accessorio 2015 così determinato potrà eventualmente subire variazioni nella parte variabile relativamente ad istituti la cui applicazione è discrezionale e la cui formalizzazione è demandata a successivi provvedimenti;

DI DARE ATTO che, nelle more della definizione delle trattative sindacali per l'utilizzo del Fondo per l'anno 2015, occorre provvedere al pagamento degli emolumenti fissi mensili, già in godimento del personale dipendente, facenti carico al fondo (indennità di comparto, progressioni economiche orizzontali espletate, indennità al personale delle categorie A e B1) precisando che la corresponsione delle altre indennità accessorie dovute al personale dipendente (indennità maneggio valori, indennità specifiche responsabilità lett.f e i) ad eccezione dell'indennità di rischio, rimane sospesa sino alla data di sottoscrizione del contratto decentrato annuale 2015, a seguito della quale si potrà procedere alla liquidazione di quanto maturato a titolo di arretrati;

DI DARE ATTO che si procederà con successivi provvedimenti ad impegnare la rimanente parte del fondo a seguito della sottoscrizione dell'accordo con le parti sindacali per la distribuzione dello stesso nella parte non ancora utilizzata;

DI PRECISARE che :

-la quota del fondo risorse decentrate destinata al finanziamento di istituti contrattuali aventi carattere di stabilità (progressioni orizzontali -indennità di comparto) e' contenuta nei limiti delle risorse stabili del fondo medesimo ;

-il personale incaricato delle funzioni dell'Area delle Posizioni Organizzative ex art. 8 e 11 CCNL non può beneficiare di nessun compenso accessorio e/o indennità prevista dal CCNL , fatta salva l'indennità di comparto e/o altri emolumenti espressamente previsti da specifiche disposizioni contrattuali ;

DI DARE ATTO che le risorse finanziarie inerenti la costituzione e l'utilizzo del fondo di cui sopra trovano copertura nei relativi capitoli del predisponendo Bilancio di Previsione 2015 di pertinenza del Fondo per il salario accessorio cap.1811 Tit.1, Funz.1, Serv.8, Int.1, mentre i conseguenti oneri previdenziali e assistenziali CPDEL e l'imposta IRAP a carico dell'Ente trovano copertura rispettivamente nei cap.1812 Tit.1, Funz.1, Serv.8, Int.1 e cap.1871 Tit.1, Funz.1, Serv.8, Int.7 del predisponendo Bilancio Pluriennale 2015/2017;

DI DARE ATTO che gli importi del fondo si intendono al netto dei relativi oneri riflessi a carico dell'Amministrazione per contributi previdenziali ed assistenziali CPDEL ed IRAP;

DI DARE ATTO che per gli anni successivi al 2015 i fondi da destinare alla incentivazione delle politiche di sviluppo delle risorse umane e della produttività saranno quantificati annualmente dall'Amministrazione e oggetto di apposito confronto con le OO.SS.;

DI DEMANDARE al Responsabile del servizio competente l'adozione dei provvedimenti conseguenti al presente atto;

DI TRASMETTERE, altresì, copia del presente provvedimento alle RSU e OO.SS.;

DI PROVVEDERE alla pubblicazione del presente atto all'albo pretorio on-line del sito internet istituzionale del Comune.

Il Responsabile del Procedimento
F.to

Il Responsabile del Servizio
F.to Dott.ssa Murgia Maria Chiara

Ai sensi dell'art. 151 del D.Lgs. 267/2000 il responsabile del servizio finanziario attesta la copertura finanziaria dell'impegno assunto con il presente atto.

Il Responsabile del servizio finanziario
F.to Dott.ssa Murgia Maria Chiara